



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 179 DEL 15/03/2019

ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
PERIODO OTTOBRE 2018 / GENNAIO 2019 - ARMONIZZAZIONE
CONTABILE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS....Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”*;

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si deve far riferimento alla data di notifica del verbale di infrazione al C.d.S. (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data in cui è stata commessa la violazione;

VISTO il report estrapolato dal programma gestionale Visual Polcity di Opensoftware S.r.l., in dotazione all'ufficio verbali del comando di Cattolica, calcolato sulla base della data di notifica e selezionando come data di rilevazione il periodo 01/01/2018-31/01/2019, che si allega al presente atto quale parte integrante;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1073 del 28/12/2018 ad oggetto *“Accertamento entrate da infrazioni al codice della strada periodo ottobre 2017/settembre 2018_armonizzazione contabile”*;

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone *“ Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. “omissis”... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con*

il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

VISTA la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada *“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.”*

CONSIDERATA la grande novità introdotta dall'art. 202 del Codice della Strada il quale ammette la possibilità di pagare le violazioni al C.d.S. beneficiando di una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione immediata dell'infrazione o dalla notifica del verbale o dalla elevazione della sanzione tramite avviso di cortesia lasciato sul veicolo in sosta.

CONSIDERATO che :

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale fissato dalle singole norme (maggiorata delle spese di notifica da corrispondere integralmente);
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dall'accertamento tramite preavviso di cortesia, dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la somma pari al minimo edittale è ridotta del 30 per cento;
- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981;

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia.

DATO ATTO che con query estratta dal programma di gestione dei verbali fornito dalla ditta Open Software S.r.l. e in dotazione al Comando di Polizia Municipale di Cattolica, risulta notificato un numero di verbali che potrebbe essere inferiore a quello dei verbali effettivamente notificati per il ritardo dovuto ai tempi di restituzione delle cartoline di notifica da parte di Poste Italiane S.p.A. e al successivo aggiornamento della banca dati;

DATO ATTO che nel periodo decorrente dal 01/10/2018 al 31/01/2019 sono state elevate:

- 1.915 sanzioni totali ai sensi del C.d.S. di cui
- n. 286 ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. e

- n. 1.629 ai sensi dei restanti articoli del C.d.S.;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di accertare, relativamente al periodo 01/10/2018 – 31/01/2019, le somme di seguito indicate come entrate sui capitolo 420000 e 702000 del Bilancio 2019 e di integrarle con successive determinazioni in base all'andamento della riscossione:

DESCRIZIONE DELL'ACCERTAMENTO	IMPORTO totale dell' accertamento	CAPITOLO
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dell'ART. 142 del C.d.S. (VELOX)	€ 15.186,70	420000/2019
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dei RESTANTI ARTT. del C.d.S.	€ 82.343,08	420000/2019
Entrate derivanti da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del C.d.S.	€ 4.732,96	702000/2019
TOTALE ACCERTAMENTI	** Errore nell'espressione **	

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della Strada;
- l'art. 201 del Codice della Strada;
- l'art. 18 della Legge 689/1981;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere alla rendicontazione delle entrate derivanti da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio e così come concordato con i servizi finanziari;
- 2) di accertare per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 gennaio 2019 le entrate da sanzioni amministrative elevate ai sensi del C.d.S. sul capitolo 420000 “Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge” del bilancio 2019, così come dettagliato nella tabella seguente :

DESCRIZIONE DELL'ACCERTAMENTO	IMPORTO totale dell' accertamento	CAPITOLO
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dell'ART. 142 del C.d.S. (VELOX)	€ 15.186,70	420000/2019
Entrate da sanzioni elevate ai sensi dei RESTANTI ARTT. del C.d.S.	€ 82.343,08	420000/2019
TOTALE ACCERTAMENTI	€ 97.529,78	420000/2019

- 3) di accertare per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 gennaio 2019 l'entrata da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del C.d.S. sul capitolo 702000 “Rimborso spese di notifica contravvenzioni” del bilancio 2019, così come dettagliato nella tabella seguente:

ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
Entrate derivanti da rimborso spese di notifica sanzioni elevate ai sensi del C.d.S.	€ 4.732,96	702000/2019

- 4) di incaricare i servizi finanziari dell'Ente all'assunzione degli accertamenti di bilancio come da prospetti che precedono;
- 5) di integrare gli accertamenti assunti con il presente atto con successive determinazioni dirigenziali in base all'andamento della riscossione delle entrate derivanti da C.d.S.;
- 6) il presente atto viene trasmesso al responsabile dei servizio finanziari dell'Ente e tutta la documentazione giustificativa elencata in narrativa è depositata agli atti dell'Ufficio Segreteria presso il Comando di Polizia Municipale di Cattolica e disponibile per eventuali procedure di contabilità e per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- 7) di individuare quale responsabile del procedimento la P.O. dott. Ruggero Ruggiero per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Verbali

Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 15/03/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Prospetto riepilogativo, calcolo sulla data di notifica, selezione per data di rilevazione dal 01/10/2018 al 31/01/2019, per lo stesso periodo selezione preavvisi pagati per data rilevazione (estrazione eseguita in data 01/03/2019 12:21:56, 1915 accertamenti estratti)

Importo pagato (escluso le spese)/Spese	54.196,31	4.732,96
Accertato teorico a bilancio	68.960,00	
Valore accertato per cassa, calcolato sullo stesso periodo per data rilevazione	34.462,98	
Differenza tra minimo edittale e importo pagato (scontato)	5.893,20	
Accertato calcolato	63.066,80	